

questioni di giurisdizione della Corte dei conti, ma dei casi in cui, ad esempio, la Corte dei conti contesti un regolamento del Governo, un provvedimento amministrativo, del quale, in altri termini, dubiti in punto di legittimità. Ebbene, se noi pensiamo di limitare la prerogativa di andare dinanzi alla Corte costituzionale a proporre conflitto — e come venga limitata, secondo me, lo dirò poi a proposito del subemendamento — a malincuore debbo preferire che sia soppressa l'intera disposizione.

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*. L'intervento del collega mi fa pensare — forse sbaglio — che sia sorto un equivoco, che forse dipende dalla formulazione del subemendamento 0.23.2.6 del Governo.

Il Governo non ha alcuna difficoltà ad aggiungere al suo subemendamento, dopo le parole « che costituiscono il presupposto dell'atto » le seguenti « ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzioni ».

Il problema del Governo non è — come ha detto il collega Frattini — di negare alla Corte il potere di elevare conflitto di attribuzioni. Nell'ambito del controllo sugli atti — e quindi del controllo anche della legittimità degli atti — non vi è alcun desiderio di limitare il compito della Corte! Vi è invece un problema più complesso, che è quello dei poteri della Corte di mettere in discussione la legittimità delle leggi che approva il Parlamento nel momento in cui vengono applicate. La Corte ha tutto il diritto di controllare il rispetto delle leggi da parte del Governo, ma non il rispetto della Costituzione da parte del Parlamento, se non per i profili che sono delegati alla Corte stessa e che sono quelli del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Dall'intervento del collega Frattini mi sono accorto che forse il testo del Go-

verno era stato troppo — come dire — sintetico e che rischiava questa interpretazione.

Propongo di correggerlo nel senso che ho detto, sperando che in questo modo sia risolto il motivo di obiezione formulato dall'onorevole Frattini.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Armaroli 23.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	389
<i>Votanti</i>	366
<i>Astenuti</i>	23
<i>Maggioranza</i>	184
<i>Hanno votato sì</i>	144
<i>Hanno votato no</i> .	222).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Teresio Delfino 0.23.2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	383
<i>Votanti</i>	357
<i>Astenuti</i>	26
<i>Maggioranza</i>	179
<i>Hanno votato sì</i>	139
<i>Hanno votato no</i> .	218).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Teresio Delfino 0.23.2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	397
<i>Votanti</i>	367
<i>Astenuti</i>	30
<i>Maggioranza</i>	184
<i>Hanno votato sì</i>	145
<i>Hanno votato no</i> .	222).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Teresio Delfino 0.23.2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	397
<i>Votanti</i>	367
<i>Astenuti</i>	30
<i>Maggioranza</i>	184
<i>Hanno votato sì</i>	145
<i>Hanno votato no</i> .	222).

Passiamo alla votazione del subemendamento 0.23.2.6 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Frattini. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI. Il ministro ha accolto esattamente una mia preoccupazione ed io lo ringrazio. Tuttavia, vi è l'altra preoccupazione, cioè quella per cui — questa volta in modo chiarissimo — il subemendamento del Governo pone una limitazione. Di quale limitazione si tratta? È stata spiegata molto chiaramente nell'osservazione del ministro Bassanini. Vi è una giurisprudenza della Corte costituzionale, ormai tutto sommato abbastanza consolidata, che stabilisce, a favore della Corte dei conti, la possibilità di sollevare in sede di controllo (quindi, quando la Corte non è giudice) questioni di legittimità costituzionale delle leggi, alla stregua delle quali la Corte esercita il controllo.

Questa giurisprudenza della Corte ha consentito o può, a mio avviso, consentire, anche nelle sedi in cui venga contestata ai fini del controllo la legittimità di un atto amministrativo, una legge a monte: ad esempio, una legge delegante a proposito di un atto regolamentare che discenda da una legge di delega, e non ovviamente un decreto legislativo, ma un altro atto amministrativo, che pure trovi titolo in una legge. Ebbene, la Corte dei conti, invece di essere costretta a controllare, ha il potere — e la Corte costituzionale glielo ha attribuito — di contestare non l'atto amministrativo, ma di impugnare la legge per vizio di legittimità in sede incidentale.

Il Governo si rende conto che molti atti amministrativi che adotta — atti regolamentari — sono viziati non per un vizio dell'atto regolamentare governativo, ma per un vizio a monte della legge a cui questo Parlamento, magari in questa legislatura con il voto contrario di questa opposizione, ha messo mano.

Allora, voler prevedere che in quella sede di controllo la Corte debba limitare il potere di intervento sulla legittimità costituzionale ai soli casi in cui la violazione della Costituzione consista nella violazione dell'articolo 81, quarto comma, farebbe derivare una diminuzione — a mio avviso — del potere della Corte, che la Corte costituzionale ha già riconosciuto (in altri termini, si sarebbe fatto un passo indietro rispetto a quello che io ritengo sia una conquista importante per la Corte dei conti, alla quale noi chiediamo di accelerare la procedura di controllo). Abbiamo aderito, rispetto alla formulazione originaria, pur sapendo che la Corte dei conti forse avrà difficoltà, ad accelerare i controlli — ma se le procedure devono essere rapide, debbono essere rapidi anche i controlli —, ma la preoccupazione è che da qui possa derivare una limitazione di quel potere di censurare le leggi per sospetto di violazione di una norma costituzionale. Questa è la preoccupazione che spero di avere spiegato, che ci induce ad essere contrari rispetto a questo subemendamento e a mantenere tutte le

nostre perplessità sull'articolo in esame (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*. Penso che i colleghi debbano avere chiaro — forse l'hanno già capito dall'intervento del collega Frattini — che qui non si tratta di sottrarre il Governo ad un intervento della Corte dei conti, ma di sottrarre il Parlamento a un intervento della Corte dei conti.

Infatti, la norma riguarda il potere della Corte dei conti nell'esercizio della sua funzione di controllo sugli atti del Governo di rimettere per qualunque questione, bloccando l'attività di esecuzione delle leggi, la questione alla Corte costituzionale, che naturalmente poi impiega il tempo che giustamente deve impiegare — essendo una sola in Italia — per potersi pronunciare sulla costituzionalità delle leggi.

Ora, io mi rifaccio a quello che il collega Armaroli diceva giustamente prima. Il Governo dovrebbe dare rapidamente attuazione alle leggi e, insieme alle leggi, anche agli ordini del giorno (che si appoggiano sulle leggi), che il Parlamento ha approvato.

Per fare questo, il Governo deve prendere provvedimenti legittimi e la Corte dei conti ha il diritto e il dovere di verificare che siano legittimi alla luce delle leggi che il Parlamento ha approvato. Se uno dei meccanismi con i quali si blocca l'attuazione delle leggi è di prendere le leggi e di mandarle, come sta avvenendo da qualche tempo sistematicamente, alla Corte costituzionale, qui si tratta di difendere il diritto del Parlamento di legiferare e di risponderne — certo — ai cittadini e anche alla Corte costituzionale, ma nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

Come sapete, la Corte costituzionale ha più volte messo in dubbio che nell'eser-

cizio della funzione di controllo sugli atti del Governo la Corte dei conti possa sollevare questioni di legittimità costituzionale non attinenti al suo specifico ruolo di controllo; ciononostante questo viene fatto e ciononostante questo ritarda in modo consistente l'esecuzione delle leggi decise dal Parlamento. Mi pare dunque che in questo caso il problema sia quello di difendere il ruolo del Parlamento e il ruolo del legislatore di fronte a un intervento che, comunque, ritarda di molto l'applicazione e l'esecuzione delle leggi. Oggi i tempi non sono più, come forse erano decenni fa, una variabile poco importante. I cittadini chiedono che le leggi, una volta approvate, vengano rapidamente eseguite, altrimenti anche le leggi producono un effetto annuncio e generano sfiducia nelle istituzioni, perché i cittadini sanno dai giornali e dai telegiornali che una legge è stata approvata ma, prima di vederla eseguita, devono aspettare mesi, anni, qualche volta anche parecchi anni. Credo, quindi, per tale ragione, che la questione sulla quale stiamo decidendo sia importante per difendere i poteri e i diritti del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato, al quale ricordo che ha due minuti a disposizione. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, sono totalmente d'accordo con le argomentazioni espresse dal ministro Bassanini: voteremo dunque a favore del subemendamento del Governo perché non condividiamo le considerazioni dell'onorevole Frattini. Si pone, comunque, una questione di grandissima rilevanza: quanto ha sostenuto l'onorevole Frattini è totalmente al di fuori dell'articolo 100 della Costituzione, che disciplina le funzioni della Corte dei conti: « La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato... »

Immaginare che vi sia un potere generalizzato ed indeterminato della Corte

dei conti sotto il profilo delle funzioni di controllo, per sindacare la legittimità costituzionale delle leggi del Parlamento, francamente, mi suscita enormi perplessità; codificare addirittura questo in una legge ordinaria, che derogherebbe alle previsioni costituzionali in materia di competenza sotto il profilo del controllo della Corte dei conti (la sua competenza giurisdizionale è prevista dall'articolo 103, secondo comma, ma è altra questione, in quanto stiamo ora discutendo sul controllo), mi pare che sarebbe totalmente un fuor d'opera. Va bene aggiungere il riferimento ai conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, che il Governo ha introdotto come integrazione al suo subemendamento, ma a mio parere non sarebbe necessario, perché l'ipotesi di conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato è già prevista dall'articolo 134 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guarino, al quale ricordo che ha due minuti a disposizione. Ne ha facoltà.

ANDREA GUARINO. Signor Presidente, sono d'accordo con l'onorevole Boato sul fatto che si tratta di una questione d'importanza fondamentale ma mi sembra che la lettura da dare sia di segno esattamente opposto. L'articolo 100 della Costituzione prevede che la Corte dei conti eserciti un controllo di legittimità sugli atti del Governo; al riguardo, si richiama immediatamente il secondo comma dell'articolo 113, in base al quale, nella difesa degli interessi legittimi, quindi nel controllo di legittimità, non si possono introdurre limitazioni sui mezzi di impugnazione. Ora, è pacifico che il vizio presupposto di incostituzionalità dell'atto legislativo su cui si basa un regolamento, o qualunque altro atto amministrativo, è uno di quei mezzi di tutela costituzionalmente garantiti.

In punto di politica, la lucida osservazione del ministro Bassanini è finemente articolata ma non è convincente, nel senso che l'indipendenza e l'autonomia del Par-

lamento vanno tutelate in maniera assoluta nella misura in cui siano conformi alla Costituzione: qui, il presupposto di fondo è che la determinazione parlamentare sia incostituzionale, quindi non solo non meritevole di tutela ma da eliminare dall'ordinamento giuridico, come espressamente previsto in Costituzione. Ecco perché si giunge alle conclusioni che ha già esposto l'onorevole Frattini.

VINCENZO CERULLI IRELLI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO CERULLI IRELLI, Relatore. Signor Presidente, mi sembra che la discussione sia giunta ad un punto abbastanza chiaro: la questione di costituzionalità è promossa dai giudici (questa è la regola costituzionale, sono i giudici che nel corso di un giudizio rimettono gli atti alla Corte costituzionale); altra cosa sono il procedimento amministrativo ed il procedimento di controllo. Ora, vi è stato in questo ambito un certo allargamento da parte della Corte costituzionale, che non possiamo sindacare: adesso, qui, siamo a disciplinare un procedimento e prevediamo che il termine possa essere sospeso soltanto in un determinato caso e non in altri; sul resto non possiamo entrare, perché non è nostra materia. Discipliniamo un procedimento amministrativo, e basta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, desidero aggiungere soltanto alla tesi chiara e limpida esposta dal ministro che l'articolo 134 prevede l'intervento della Corte costituzionale come giudice sulle controversie; è indubbio che devono essere insorti una lite o un contrasto dai quali si invoca la pronuncia della Corte sulla conformità della legge ordinaria alla Costituzione. L'attribuzione alla Corte di una funzione preventiva di analisi di

eventuali profili di legittimità costituzionale di una legge, in sede di controllo di un atto amministrativo, è al di fuori del nostro sistema costituzionale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.23.2.6 del Governo, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	405
<i>Votanti</i>	401
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	201
<i>Hanno votato sì</i>	268
<i>Hanno votato no</i> ..	133).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Teresio Delfino 0.23.2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	400
<i>Votanti</i>	394
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	198
<i>Hanno votato sì</i>	163
<i>Hanno votato no</i> ..	231).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Teresio Delfino 0.23.2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	403
<i>Votanti</i>	400
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	201
<i>Hanno votato sì</i>	171
<i>Hanno votato no</i> ..	229).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 23.2 della Commissione, nel testo subemendato, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	402
<i>Votanti</i>	267
<i>Astenuti</i>	135
<i>Maggioranza</i>	134
<i>Hanno votato sì</i>	260
<i>Hanno votato no</i> ..	7).

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Frattini. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI. Signor Presidente, desidero esprimere molto brevemente le ragioni del nostro voto contrario su questo articolo. Se esiste un organo costituzionale al quale è attribuito il potere di controllo sul Governo, se c'è il sospetto che una legge sia incostituzionale, non credo che il Parlamento debba preoccuparsi se quel controllore costituzionale del Governo, nella sede di controllo, quindi quando non è giudice, solleva il dubbio sulla legittimità costituzionale di una legge. Credo che il Parlamento non si debba preoccupare, come invece dovrebbe se la Corte, come qualcuno forse ritiene, non io, non dovrà più essere organo autonomo e indipendente, ma organo amministrativo puro e semplice. Se fosse così, sarei d'accordo nel non dare a questo organo il potere di sindacare la legge del Parlamento, ma finché la Corte secondo la Costituzione sarà un organo indipendente, credo che sarà la Corte

costituzionale — come ha fatto — a dovere stabilire se essa può o non può rivolgersi per tutte le questioni di sospetta illegittimità costituzionale.

Colleghi, credo che si discuta indirettamente del ruolo che la Corte dei conti dovrà assumere in futuro; sono persuaso che dovrà rendere le sue decisioni in modo più rapido ed efficiente in sede di controllo, che non dovrà più porsi — come ha detto il ministro Bassanini — come ostacolo alla rapidità delle procedure amministrative, ma sono altresì convinto che qualsiasi Governo, quando si troverà davanti una Corte dei conti che censurerà i suoi atti, non dovrà preoccuparsi innanzitutto di far sparire il controllore o di impedire che quest'ultimo faccia ciò che tutto sommato è scomodo al controllato. Il potere di controllo va esercitato nell'ambito delle regole prescritte dalla Costituzione. Se la Corte costituzionale, anche nell'esercizio del controllo, ammette il potere di sollevare questioni di legittimità in via incidentale, perché il Parlamento con propria legge vuole limitare questa potestà? Perché vogliamo dire che ciò che la Corte costituzionale ha autorizzato tante volte non deve accadere più? Perché troppe volte la Corte ha inciso nell'esercizio delle funzioni di governo in modo che i Governi non hanno apprezzato. Il principio che quando vi è conflitto tra controllore e controllato si limiti il potere del controllore non ci sembra conforme ad una logica sana di divisione dei poteri (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, nel motivare il voto contrario di Alleanza nazionale sull'articolo, intendo seguire il ragionamento del ministro, che si è articolato nel modo seguente: il controllo della Corte dei conti investe l'autonomia del Parlamento giacché la Corte dei conti in sede di controllo ostacola l'attività del Governo e in questo modo censura il Parlamento.

Ho chiesto a me stesso quale sia la ragione in termini giuridici e, al di fuori della norma, in termini politici per la quale si debba perseguire la limitazione della possibilità di accesso alla Corte costituzionale. Se si è detto — come è nella norma — che alla Corte costituzionale si accede, in caso di controversia, in base ad un primo vaglio del giudice, lo si è fatto per evitare che la Corte costituzionale venga ingorgata da una serie di ricorsi o di pretese assolutamente fuor d'opera, inutili e defatigatori.

Ma in questo caso stiamo parlando di un organo autonomo e sovrano, del quale il Governo si lamenta, ponendosi dietro lo scudo dell'autonomia del Parlamento, in quanto la Corte, organo indipendente, agirebbe *in mala parte* al solo scopo, non giustificato né giustificabile, di ostacolare il Governo.

ANTONIO SAIA. Non è vero!

GIAN FRANCO ANEDDA. Mi pare che, così posto, il ragionamento non sia assolutamente accettabile, così come non è accettabile limitare il ricorso e la possibilità di accesso alla Corte costituzionale...

ANTONIO SAIA. Stai ribaltando il problema!

GIAN FRANCO ANEDDA. ... perché, restringendo man mano questo accesso, il Parlamento diventerebbe tanto autonomo e sovrano da sovrastare persino la Carta costituzionale. Per questa ragione, poiché questo è il senso della norma, annuncio il voto contrario dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Garra, al quale ricordo che ha a disposizione due minuti di tempo. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, desidero ricordare che nell'assetto della Costituzione sabauda la Corte dei conti

era considerata come gli occhi del re sulla gestione del Governo. Vero è che non siamo in regime monarchico, ma c'è anche un Capo dello Stato...

PRESIDENTE. Infatti, il problema oggi è chi sia il titolare di quegli occhi.

GIACOMO GARRA. ... che, a tutela dell'interesse pubblico e dell'erario pubblico, ha il diritto che permanga nella pienezza dei poteri una Corte dei conti il cui compito è quello di controllare gli atti del Governo.

Nella visione della divisione dei poteri c'è *le pouvoir que arrête le pouvoir*. Voi volete far venir meno uno degli ingranaggi essenziali perché vi sia un corretto funzionamento delle istituzioni.

Dichiaro, quindi, anche a titolo personale, la mia contrarietà all'articolo 23.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 23, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	389
<i>Votanti</i>	377
<i>Astenuti</i>	12
<i>Maggioranza</i>	189
<i>Hanno votato sì</i>	241
<i>Hanno votato no</i> .	136).

(Esame dell'articolo 24 - A. C. 7186)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 24, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A - A.C. 7186 sezione 24)*.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Fontanini.

PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, in questo articolo vi sono norme

che riguardano la ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici negli anni 1980, 1981 e 1982. La prima domanda è la seguente: poiché siamo in sessione di bilancio, le chiedo se questo articolo possa essere votato, in quanto esso prevede che ogni stanziamento proveniente dall'attuazione dell'articolo 1 sia utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici.

Ritengo, quindi, che si rientri in una fattispecie nella quale si prevede di impegnare o, per lo meno, di stornare somme all'interno di una norma già in vigore.

La seconda considerazione riguarda il fatto che il nostro paese purtroppo ha subito gravi e numerosi eventi sismici. In particolare per quello verificatosi nel Belice nel 1968 vi è ancora una Commissione parlamentare che segue la ricostruzione, per cui ritengo che, dovendo procedere ad una semplificazione, bisognerebbe prendere in considerazione la legislazione a favore della ricostruzione di tale zona.

Il Governo dovrebbe essere equo nei confronti di tutte le leggi approvate in seguito ad altri eventi sismici e semplificare così tutte le disposizioni riguardanti le opere di ricostruzione nelle zone terremotate.

Ecco perché ho presentato tre emendamenti riguardanti il terremoto verificatosi nel Friuli dove l'opera di ricostruzione è stata effettuata in maniera corretta, anche se ancora rimangono piccoli adempimenti.

PRESIDENTE. Onorevole Fontanini, la Commissione bilancio non ha nulla da eccepire, ma leggendo con attenzione l'articolo 24, noto che è una norma puramente ordinamentale che non prevede alcuna spesa aggiuntiva.

Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

VINCENZO CERULLI IRELLI, Relatore. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIANCLAUDIO BRESSA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontanini 24.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	395
<i>Votanti</i>	263
<i>Astenuti</i>	132
<i>Maggioranza</i>	132
<i>Hanno votato sì</i>	46
<i>Hanno votato no</i> .	217).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fontanini 24.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontanini. Ne ha facoltà.

PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, non si fa riferimento alle leggi di ricostruzione dell'Irpinia e degli altri territori dell'Italia centrale colpiti dal terremoto nel 1980 per i quali qualche semplificazione di troppo è già stata attuata (sappiamo tutti come si è svolta quella ricostruzione o, meglio, come non si è ricostruito correttamente).

Nel mio emendamento, facendo riferimento al decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito dalla legge n. 336 del 1976 che riguarda la ricostruzione delle zone terremotate del Friuli, chiedo che anche queste possano beneficiare delle norme di semplificazione per completare la ricostruzione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontanini 24.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	404
<i>Votanti</i>	402
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	202
<i>Hanno votato sì</i>	183
<i>Hanno votato no</i> .	219).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontanini 24.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	389
<i>Votanti</i>	387
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	194
<i>Hanno votato sì</i>	174
<i>Hanno votato no</i> .	213).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 24.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	399
<i>Votanti</i>	278
<i>Astenuti</i>	121
<i>Maggioranza</i>	140
<i>Hanno votato sì</i>	227
<i>Hanno votato no</i> ..	51).

(Esame dell'articolo 25 – A.C. 7186)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 25, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A – A.C. 7186 sezione 25*).

Avverto che l'emendamento Fontanini 25.1 deve intendersi riferito alla lettera *a*).

Ricordo che l'emendamento Nardini 25.3 è stato dichiarato inammissibile.

Nessuno chiedendo di parlare, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Nardini 25.4 e favorevole sugli emendamenti 25.2 del Governo e Fontanini 25.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANCLAUDIO BRESSA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nardini 25.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	388
<i>Votanti</i>	382
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	192
<i>Hanno votato sì</i>	14
<i>Hanno votato no</i> ..	368).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 25.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	403
<i>Votanti</i>	399
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	200
<i>Hanno votato sì</i>	388
<i>Hanno votato no</i> ..	11).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fontanini 25.1, nel testo corretto, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	404
<i>Votanti</i>	402
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	202
<i>Hanno votato sì</i>	393
<i>Hanno votato no</i> ..	9).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 25, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	405
<i>Votanti</i>	398
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	200
<i>Hanno votato sì</i> ...	398).

Ricordo che l'articolo 26 è stato stralciato nella seduta del 4 ottobre 2000.

(Esame dell'articolo 27 – A.C. 7186)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 27, nel testo della Commissione, e degli identici emendamenti soppressivi ad esso presentati (*vedi l'allegato A – A.C. 7186 sezione 26*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Nardini 27.1 e Lembo 27.2, entrambi volti alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Nardini 27.1 e Lembo 27.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nardini. Ne ha facoltà.

MARIA CELESTE NARDINI. Signor Presidente, chiediamo la soppressione di quest'articolo perché intervenire in materia di codice civile non appare un'opera di semplificazione.

ALBERTO LEMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo ?

ALBERTO LEMBO. Per ritirare il mio emendamento 27.2.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.

Avverto che trattandosi di un emendamento soppressivo dell'intero articolo, porrò in votazione il mantenimento del testo.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 27.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	408
<i>Votanti</i>	405
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	203
<i>Hanno votato sì</i>	399
<i>Hanno votato no</i> ..	6).

(Esame dell'articolo 28 – A.C. 7186)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 28, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A – A.C. 7186 sezione 27*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. Il parere è favorevole sugli emendamenti 28.1 del Governo e Pasetto 28.2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIANCLAUDIO BRESSA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 28.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	403
<i>Votanti</i>	401
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	201
<i>Hanno votato sì</i>	392
<i>Hanno votato no</i> ..	9).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pasetto 28.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	412
<i>Votanti</i>	409
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	205
<i>Hanno votato sì</i>	402
<i>Hanno votato no</i> ..	7).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 28, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	410
<i>Votanti</i>	407
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	204
<i>Hanno votato sì</i>	401
<i>Hanno votato no</i> ..	6).

(Esame dell'articolo 29 - A.C. 7186)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 29, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati

Ha chiesto di parlare l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Signor Presidente, intervengo sul complesso degli emenda-

menti all'articolo 29. È il tema della prevista soppressione dell'istituto della omologazione delle società di capitali, dal loro sorgere alla loro cessazione. Con la riforma all'esame dell'Assemblea, si va a riconoscere il ruolo esclusivo del notaio e dell'atto pubblico nelle fasi più significative della vita societaria, anche nel rispetto delle direttive comunitarie e con l'aggravio della sanzione a carico del notaio rogante, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29. Non vi sarà più l'omologazione del giudice ordinario sulla costituzione della società di capitali come adempimento obbligatorio; sarà il notaio, ove ritenga non corrette le deliberazioni assembleari, a sottoporre l'atto costitutivo al giudice per l'omologazione. Solo l'esame delle questioni più complesse resterà di competenza dei tribunali, ma ciò avrà luogo solo su richiesta del notaio rogante.

La modifica legislativa gioverà, soprattutto, alle piccole e medie società e consentirà loro una maggiore flessibilità. La riforma poggia sull'esperienza europea: infatti, fin dalla direttiva 68/151 del 9 marzo 1968 (cioè da oltre trent'anni) l'Europa stimola l'abbandono, da parte della magistratura, di compiti non strettamente giurisdizionali. Faccio un esempio: mi riferisco ai cosiddetti atti di volontaria giurisdizione.

Signor Presidente, colleghi, perché nell'ordinamento italiano vi è l'istituto dell'omologazione? Esso risale al codice di commercio del 1882 e per quell'epoca l'innovazione costituì un progresso rispetto all'assetto del codice civile del 1865. Invero, l'istituzione di società di capitale nel codice civile del 1865 era addirittura subordinata ad una autorizzazione governativa che, all'epoca, veniva giustificata col fatto che la costituzione di una società per azioni avrebbe interessato (secondo la relazione che accompagnava il codice civile del 1865) addirittura l'ordine pubblico, il che è palesemente fuori dalla realtà.

Molta acqua è passata da allora sotto il ponti del Tevere. Nel 1865 era al potere la destra storica ed è emblematico il fatto che, in pieno Governo di una maggioranza

liberale, si prescrivesse l'obbligo di munirsi di autorizzazione governativa per poter costituire le società per azioni. È evidente che la tentazione statalista è davvero antica in Italia!

Colleghi, si impone alla nostra attenzione una questione: posto che l'iscrizione nel registro delle imprese non sarà più preceduta dall'omologazione da parte del giudice competente, come può tutelarsi il soggetto che dovesse vedere respinta la richiesta di iscrizione, arbitrariamente o per errore?

Il problema potrebbe anche porsi per il caso di soggetti interessati ad opporsi all'iscrizione nello stesso registro. Non c'è dubbio che con la nuova disciplina al nostro esame si otterrà una più celere iscrizione della società nel registro delle imprese, con conseguente nascita della personalità giuridica, vista l'efficacia immediata dell'iscrizione. Deve tuttavia escludersi che la stessa iscrizione abbia effetto sanante rispetto ai vizi dell'atto costitutivo. Rimane indubbio, invero, che le nullità potranno essere accertate dal giudice ordinario nei casi espressamente previsti dall'ordinamento. Del pari è indubbio il verificarsi dell'effetto dell'articolo 2362 del codice civile nel caso in cui i soci dovessero ridursi ad uno solo. Né la mancata previsione nel testo al nostro esame di espressi strumenti di tutela avverso la mancata iscrizione della società nel registro delle imprese — azione giudiziaria o ricorso al giudice amministrativo — potrebbe impedire la tutela di coloro che abbiano a lamentare lesioni di diritti o interessi, per il fondamentale dettame dell'articolo 113 della Costituzione, che in ogni caso assicura la tutela delle posizioni giuridiche soggettive davanti alle competenti giurisdizioni. Certamente una risposta verrà dall'applicazione della disposizione nel quadro dei principi del ricordato articolo 113 della Costituzione.

Quanto agli emendamenti all'esame dell'Assemblea, noi voteremo contro l'emendamento soppressivo Nardini 29.2 e l'emendamento 29.1 del Governo, in quanto la previsione della sospensione

prevista dall'articolo 138 della legge notarile dovrebbe a nostro avviso essere comminata per il caso di recidiva, mentre la sanzione amministrativa pecuniaria appare più congrua per i non recidivi. Saremmo grati al Governo se potesse fornire un ulteriore contributo su questo punto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Becchetti. Ne ha facoltà.

Ha a sua disposizione due minuti, onorevole Becchetti.

PAOLO BECCHETTI. Signor Presidente, desidero solo dare atto al relatore di aver recepito alcune indicazioni molto significative per dare un contorno più chiaro a quest'opera di snellimento che è molto proficua e che io approvo in pieno. Ringrazio il relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 29 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

VINCENZO CERULLI IRELLI, Relatore. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario sull'emendamento Nardini 29.2.

Faccio presente che la Commissione ha presentato una nuova formulazione del suo emendamento 29.5 — cui faceva riferimento l'onorevole Becchetti —, di cui do lettura: « Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo ».

La Commissione invita i presentatori dell'emendamento Migliori 29.4 a ritirarlo, esprime parere favorevole sull'emendamento 29.1 del Governo ed invita al ritiro dell'emendamento Anedda 29.3.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIANCLAUDIO BRESSA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Nardini 29.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nardini. Ne ha facoltà. Onorevole Nardini, posso darle soltanto un minuto, perché lei ha esaurito proprio tutti i tempi.

MARIA CELESTE NARDINI. Signor Presidente, come vede non è vero che stiamo procedendo soltanto ad una semplificazione: stiamo toccando questioni assai delicate e anziché attendere la riforma del diritto societario si prende questo treno della semplificazione per intervenire pesantemente in materia, con questo come con l'altro articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pace. Ne ha facoltà.

CARLO PACE. Signor Presidente, desidero sollevare due questioni.

La prima è quella della congruità del veicolo: il più adatto, per un'innovazione di questo tipo, forse sarebbe proprio quello della riforma del diritto societario, in merito alla quale è già stata avviata un'attività quanto meno istruttoria dopo la presentazione del testo Mirone e dell'altro testo Agostini-Veltroni.

L'altra questione riguarda l'esigenza di esporre una mia personale perplessità e lo faccio esclusivamente a titolo personale. Sono consapevole degli inconvenienti dell'attribuzione dell'omologazione al tribunale. Ci sono due tipi di inconvenienti: uno riguarda i tempi per le società, l'altro riguarda l'onere del lavoro per i medesimi tribunali. Devo altresì osservare che, almeno per quanto riguarda l'esperienza di un grande tribunale quale quello di Roma, la quota dei giudizi di omologazione risolti e conclusi negativamente è molto

elevata. Ciò significa che questa specie di controllo preventivo rappresentato dall'omologazione ha finora assolto un'esigenza di legittimità.

Questa è la ragione per la quale esprimo le mie perplessità, sapendo di andare controcorrente rispetto alla posizione che assumerà il gruppo cui appartengo, ma queste ragioni mi inducono ad astenermi dal voto, proprio a causa di una perplessità che avverto fondatamente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nardini 29.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	346
<i>Votanti</i>	341
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	171
<i>Hanno votato sì</i>	15
<i>Hanno votato no</i> ..	326).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 29.5 *(Nuova formulazione)* della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	362
<i>Votanti</i>	354
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	178
<i>Hanno votato sì</i>	341
<i>Hanno votato no</i> ..	13).

I presentatori dell'emendamento Migliori 29.4 accedono alla proposta di ritiro formulata dal relatore ?

ALBERTO LEMBO. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.1 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente, vorrei avere un chiarimento. L'emendamento del Governo ha sostanzialmente accolto alcune osservazioni che formulammo in Commissione, giacché ci sembrò — questo dicemmo — che sanzionare penalmente — tale era la norma — l'attività del notaio ci sembrava eccessivo e, tra l'altro, andava contro l'orientamento voluto dalla depenalizzazione.

L'emendamento 29.1 del Governo richiama la legge notarile, riproducendo nella sanzione il termine « ammenda » e non quello di sanzione amministrativa. Sappiamo tutti che la legge notarile viene interpretata nel senso che la parola ammenda viene intesa come sanzione amministrativa: questo con riferimento alla legge di allora.

Mi pongo la seguente domanda: ci sarà la stessa interpretazione per una legge dell'anno 2000 o non si dirà che il termine ammenda qualifica come reato il comportamento del notaio? Credo allora, questo è il mio punto di vista, che sarebbe stato più corretto sostituire le parole « l'ammenda » con le seguenti: « la sanzione amministrativa », cosa che eliminerebbe ogni dubbio e perplessità.

FRANCO FRATTINI. Ha ragione, Presidente!

PRESIDENTE. Scusate se mi permetto di entrare nel merito delle questioni, ma ritengo che il problema da lei posto non sia infondato. Da questo punto di vista, quindi, dovremmo più opportunamente considerare il suo emendamento 29.3 come un subemendamento all'emendamento del Governo 29.1, altrimenti, qualora quest'ultimo fosse approvato, il suo emendamento 29.3 sarebbe precluso.

GIAN FRANCO ANEDDA. Sono d'accordo.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. Potremmo anche proporre di sostituire le parole: « l'ammenda » con le seguenti: « la sanzione pecuniaria ».

PRESIDENTE. Credo che il termine più corretto sia: « la sanzione amministrativa ».

Quindi, onorevole Cerulli Irelli, potremmo considerare l'emendamento Anedda 29.3 come un subemendamento all'emendamento 29.1 del Governo.

Il Governo è d'accordo?

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Cerulli Irelli?

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. Anch'io sono d'accordo, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Tale subemendamento assume la numerazione 0.29.1.1.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Anedda 0.29.1.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	360
Votanti	359
Astenuti	1
Maggioranza	180
Hanno votato sì	358
Hanno votato no ..	1).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 29.1 del Governo, nel testo modificato, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 372
Votanti 369
Astenuti 3
Maggioranza 185
Hanno votato sì ... 369).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 29, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 373
Votanti 368
Astenuti 5
Maggioranza 185
Hanno votato sì 360
Hanno votato no .. 8).

(Esame dell'articolo 30 – A. C. 7186)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 30, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A – A. C. 7186 sezione 29*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Nardini 30.1 e Michielon 30.2, mentre è favorevole sul emendamento 30.3 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIANCLAUDIO BRESSA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nardini 30.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 368
Votanti 366
Astenuti 2
Maggioranza 184
Hanno votato sì 21
Hanno votato no . 345).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 30.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(*Presenti* 378
Votanti 374
Astenuti 4
Maggioranza 188
Hanno votato sì 240
Hanno votato no . 134).

Collega, se sfila la tessera che non serve, forse è meglio! Mi riferisco al collega davanti all'onorevole Buontempo!

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Michielon 30.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	349
Votanti	345
Astenuti	4
Maggioranza	173
Hanno votato sì	40
Hanno votato no ..	305).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 30, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti	362
Votanti	355
Astenuti	7
Maggioranza	178
Hanno votato sì	339
Hanno votato no ..	16).

(Esame dell'articolo 31 - A. C. 7186)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 31, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A - A. C. 7186 sezione 30).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. Invito l'onorevole Frattini a ritirare il suo emendamento 31.1, altrimenti il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento Zeller 31.3, la Commissione ne propone una riformulazione, che è del seguente tenore: « provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa che importino trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero apposite dichiarazioni di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico ».

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se siano d'accordo sulla riformulazione proposta dalla Commissione.

KARL ZELLER. Sì, Presidente, siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Sta bene. Prego, onorevole relatore.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Zeller 31.9, nonché sugli identici emendamenti Zeller 31.7 e Olivieri 31.10 e sugli identici emendamenti Zeller 31.8 e Olivieri 31.11.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIANCLAUDIO BRESSA, *Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Frattini se accolga l'invito a ritirare il suo emendamento 31.1.

FRANCO FRATTINI. Sì, lo accolgo, signor Presidente e chiedo di poterne indicare le ragioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI. Presidente, aderisco all'invito a ritirare il mio emendamento 31.1 per tre motivi. Il primo: la Commissione aveva introdotto, con riferimento alla proposta del collega Zeller, un articolo 31 che, incidendo sulla materia delicatissima del regime tavolare, che come è noto esiste nella regione Trentino-Alto Adige, aveva introdotto disposizioni che, se accolte senza modifiche, avrebbero comportato la sostituzione *tout court* dei conservatori rispetto al giudice tavolare ed il procedimento di impugnazione, oggi previsto dinanzi ad un giudice collegiale, dinanzi ad un giudice monocratico. Queste modifiche sarebbero state molto pregiudizievoli per il regime di certezza delle situazioni giuridiche, tenuto conto che il